



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 14/04/2025

Numero Registro Dipartimento 653

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5508 DEL 14/04/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO DONAZIONE, CESSIONE QUOTE SOCIALI E VARIAZIONE COMPAGINE DELLA SOCIETA' "FARMACIA CAMPISI & BARTONE S.R.L." - TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI SAN NICOLA DA CRISSA (VV).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “Salute e Welfare”, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025” e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento “Salute e Welfare” della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** il giorno 23 settembre 2003, in Lamezia Terme (CZ), con atto pubblico per notaio dott. Francesco Notaro, Repertorio n. 107.858, Raccolta n. 20.235, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lamezia Terme in data 30 settembre 2003, la dott.ssa Campisi Teresa e la dott.ssa Bartone Maria Rosa Rita, entrambe farmaciste iscritte all'Ordine provinciale di Vibo Valentia, hanno costituito una società in nome collettivo che ha assunto la ragione sociale "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*";

-**CHE** il giorno 28 ottobre 2003, in Lamezia Terme (CZ), con atto pubblico per notaio dott. Francesco Notaro, Repertorio n. 108.391, Raccolta n. 20.308, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lamezia Terme in data 30 ottobre 2003, il dott. Merincola Francesco, già titolare dell'omonima farmacia sita nel Comune di San Nicola da Crissa (VV), giusta Decreto del Medico Provinciale di Catanzaro n. 13725 del 6 dicembre 1971, ha trasferito alla società in nome collettivo avente ragione sociale "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*" la titolarità del diritto di esercizio della suddetta farmacia e dell'azienda commerciale che vi è connessa;

-**CHE** l'efficacia del negozio giuridico di cessione di azienda-farmacia risultava subordinata alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società cessionaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 19099 del 15 dicembre 2003 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica rurale del Comune di San Nicola da Crissa (VV), nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, dal dott. Merincola Francesco alla società "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*", avente già come unici soci la dott.ssa Campisi Teresa e la dott.ssa Bartone Maria Rosa Rita, entrambe farmaciste regolarmente iscritte all'Ordine provinciale di Vibo Valentia, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Campisi Teresa;

-**CHE** il giorno 9 gennaio 2016, in Vibo Valentia, con atto pubblico per notaio dott. Antonio Vinci, Repertorio n. 491, Raccolta n. 301, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in data 7 febbraio 2016 al n. 465 Serie 1T, la dott.ssa Bartone Maria Rosa Rita, già socio della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*", ha donato l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della suddetta Società alla figlia dott.ssa Ceravolo Martina, farmacista, che ha accettato;

-**CHE** per effetto della superiore donazione di quota è stato modificato l'assetto societario della suddetta Società avente già come unici soci la dott.ssa Campisi Teresa e la dott.ssa Ceravolo Martina;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 3552 del 4 aprile 2016 si è provveduto a prendere atto della donazione di quota societaria e, per gli effetti, a riconoscere la variazione intervenuta nella compagine sociale della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di San Nicola da Crissa (VV) sita alla via Roma snc, avente già come unici soci la dott.ssa Campisi Teresa e la dott.ssa Ceravolo Martina, entrambe farmaciste regolarmente iscritte all'Ordine provinciale di Vibo Valentia, sotto la direzione tecnica del socio dott.ssa Campisi Teresa;

-**CHE** il giorno 26 maggio 2016, in Paternò (CT), con atto pubblico per notaio dott.ssa Adele Giunta, Repertorio n. 87.753, Raccolta n. 16.408, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Catania in data 1 giugno 2016 al n. 10.754 Serie 1T, la dott.ssa Ceravolo Martina, farmacista, già socio della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*", ha venduto e trasferito l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della suddetta Società all'altro socio dott.ssa Campisi Teresa, che ha accettato riservandosi la facoltà di ricostituire la pluralità dei soci entro i termini di legge;

- **CHE** per effetto della suddetta cessione di quote è stato modificato l'assetto societario della summenzionata Società, atteso che la dott.ssa Ceravolo Martina ha cessato di far parte della compagine sociale, che risultava composta dall'unico socio dott.ssa Campisi Teresa;

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*", di euro 180.000,00, risultava assunto e sottoscritto interamente dall'unico socio dott.ssa Campisi Teresa;

-**CHE** essendo venuta a mancare la pluralità dei soci della suddetta Società per effetto del richiamato atto pubblico di cessione di quota di S.n.c. e modifica di patti sociali, entro sei (6) mesi, decorrenti dalla data di stipula dell'atto (26 maggio 2016), la dott.ssa Campisi Teresa, unico socio superstite della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*", era tenuta a provvedere alla ricostituzione della pluralità dei soci, pena lo scioglimento della suddetta Società - ai sensi dell'art. 2272, n. 4 Cod. Civ. e dell'art. 7, comma 12, legge 362/1991 - mediante cessione a terzi di quote di

partecipazione al capitale sociale ovvero, in alternativa, a procedere alla trasformazione della società nella forma a responsabilità limitata unipersonale;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 12226 del 14 ottobre 2016 si è provveduto a prendere atto della cessione di quota societaria e, per gli effetti, a riconoscere la variazione intervenuta nella compagine sociale della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di san Nicola da Crissa (VV) sita alla via Roma snc, avente già come unico socio la dott.ssa Campisi Teresa, sotto la direzione tecnica della medesima farmacista;

-**CHE** contestualmente, con il medesimo decreto n. 12226/2016, si è altresì provveduto a prescrivere che entro sei mesi, a far data dal 26 maggio 2016, l'unico socio superstite dovesse provvedere alla ricostituzione della pluralità dei soci, pena lo scioglimento della Società "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*", ai sensi e per gli effetti dell'art. 2272, n. 4 Cod. Civ.;

-**CHE** il giorno 4 ottobre 2016, in Vibo Valentia, con atto pubblico per notaio dott.ssa Sapienza Comerci, Repertorio n. 68.516, Raccolta n. 30.394, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in pari data al n. 3287 Serie 1T, la dott.ssa Campisi Teresa, ha donato parte della propria quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*", del valore nominale di euro 45.000,00, pari al 25% dell'intero capitale sociale, alla propria figlia dott.ssa Bartone Francesca, farmacista, che ha accettato;

-**CHE** per effetto dell'intervenuta donazione di quota è stata ricostituita la pluralità dei soci della società in nome collettivo corrente sotto la ragione sociale "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*" nei termini di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 2272, n. 4 Cod. Civ. e dell'art. 7, comma 12, legge 362/1991, così per come statuito nel rogito per notaio dott.ssa Adele Giunta, Repertorio n. 87.753, Raccolta n. 16.408, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Catania in data 1 giugno 2016 al n. 10.754 Serie 1T e per come prescritto con il decreto dirigenziale n. 12226/2016;

-**CHE** a seguito dell'intervenuta ricostituzione della compagine sociale, risultavano soci della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*" la dott.ssa Campisi Teresa e la dott.ssa Bartone Francesca, entrambe farmaciste;

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*", di euro 180.000,00, risultava assunto e sottoscritto dai soci come segue:

- Campisi Teresa, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 135.000,00, pari al 75% del capitale sociale;
- Bartone Francesca, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 45.000,00, pari al 25% del capitale sociale;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 16059 del 15 dicembre 2016 si è provveduto a prendere atto della donazione di parte di quota societaria e, per gli effetti, della ricostituzione della pluralità dei soci avvenuta nella società "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di San Nicola da Crissa (VV) sita alla via Roma snc, avente già come unici soci la dott.ssa Campisi Teresa e la dott.ssa Bartone Francesca, entrambe farmaciste regolarmente iscritte all'ordine professionale di Vibo Valentia, sotto la direzione tecnica del socio dott.ssa Campisi Teresa;

-**CHE** il giorno 27 marzo 2018, in Vibo Valentia, con atto pubblico di "*Trasformazione di società in nome collettivo in società a responsabilità limitata*" per notaio dott.ssa Sapienza Comerci, Repertorio n. 69.640, Raccolta n. 31.239, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in data 28 marzo 2018 al n. 989 Serie 1T, i soci della società con ragione sociale "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*" hanno stabilito di trasformare la suddetta Società dalla forma in nome collettivo nella forma a responsabilità limitata con denominazione sociale "*Farmacia Campisi & Bartone S.r.l.*", sulla base della perizia di stima degli elementi del passivo e dell'attivo della Società redatta ai sensi dell'art. 2500 – ter Cod. Civ. ed asseverata con giuramento davanti al Cancelliere del Tribunale di Lamezia Terme in data 27 marzo 2018;

-**CHE** il patrimonio netto della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*" è risultato essere di complessivi euro 142.833,26, e che i soci hanno destinato euro 100.000,00 a capitale sociale della società risultante dalla trasformazione, mentre la residua parte del patrimonio netto, pari ad euro 42.833,26, è stato destinato dai soci a riserva da trasformazione;

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.r.l.*", risultante dalla trasformazione, rideterminato in euro 100.000,00, risultava diviso ed attribuito ai soci nelle seguenti rispettive misure:

- al socio Campisi Teresa, per una quota del valore nominale di euro 75.000,00, corrispondente al 75% dell'intero capitale sociale;
- al socio Bartone Francesca, per una quota del valore nominale di euro 25.000,00, corrispondente al 25% dell'intero capitale sociale;

-CHE stante la natura giuridica dell'atto di trasformazione, la società derivante dalla trasformazione "*Farmacia Campisi & Bartone S.r.l.*" ha mantenuto in capo a sé i rapporti giuridici attivi e passivi già instaurati a nome della società trasformata "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*"; devono pertanto considerarsi volturate alla società nella sua nuova forma e nuova denominazione, tra l'altro, le licenze e autorizzazioni amministrative della società trasformata;

-CHE la società derivante dalla trasformazione, corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Campisi & Bartone S.r.l.*" ha per oggetto sociale esclusivo l'attività di farmacia, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-CHE con decreto dirigenziale n. 8035 del 20 luglio 2018 si è provveduto a prendere atto della trasformazione della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.n.c.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di San Nicola da Crissa (VV), sita alla via Roma snc, dalla forma in nome collettivo nella forma a responsabilità limitata con denominazione sociale "*Farmacia Campise & Bartone S.r.l.*", avente già come unici soci la dott.ssa Campisi Teresa e la dott.ssa Bartone Francesca, entrambe farmaciste regolarmente iscritte all'albo professionale di Vibo Valentia, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Campisi Teresa;

- CHE con nota del 26 febbraio 2025 trasmessa a mezzo PEC del 5 marzo 2025, conservata in atti, la dott.ssa Campisi Teresa, farmacista, in qualità di socio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*Farmacia Campisi & Bartone S.r.l.*", con sede legale nel Comune di San Nicola da Crissa (VV), via Roma snc, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di donazione e cessione di quote sociali, nella compagine sociale della suddetta Società, come in appresso meglio dettagliato;

-CHE il giorno 19 giugno 2018, in Vibo Valentia, con atto pubblico di "*Donazione di quota di società a responsabilità limitata*" per notaio dott.ssa Sapienza Commerci, Repertorio n. 69.771, Raccolta n. 31.340, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in data 25 giugno 2018 al n. 1962 Serie 1T, la dott.ssa Campisi Teresa, ha donato alla figlia dott.ssa Bartone Enrica, farmacista che ha accettato, parte della propria quota di partecipazione al capitale della società "*Farmacia Campise & Bartone S.r.l.*", del valore nominale di euro 25.000,00, pari al 25% dell'intero capitale sociale;

-CHE a seguito dell'intervenuta donazione di quota la compagine sociale della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.r.l.*" risultava composta dalla dott.ssa Campisi Teresa, dalla dott.ssa Bartone Francesca e dalla dott.ssa Bartone Enrica;

-CHE a seguito della suddetta donazione di quota il capitale sociale della società "*Farmacia Campise & Bartone S.r.l.*", pari ad euro 100.000,00, risultava ripartito ed attribuiti ai soci nelle seguenti rispettive misure:

- Campisi Teresa, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 50.000,00, pari al 50% del capitale sociale;
- Bartone Francesca, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 25.000,00, pari al 25% del capitale sociale;
- Bartone Enrica, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 25.000,00, pari al 25% del capitale sociale;

-CHE il giorno 7 ottobre 2019, in Lamezia Terme (CZ), con atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata di cui all'art. 2470, comma 2, Cod. Civ., stipulato ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis, del D.L.112/2008, convertito con Legge n.133 del 06.08.2008, la dott.ssa Campisi Teresa, con il consenso degli altri soci che hanno rinunciato al diritto di prelazione, ha venduto una porzione della propria quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.r.l.*", del valore nominale di euro 25.000,00, pari al 25% dell'intero capitale sociale, al sig. Giogà Fabio, che ha accettato;

-CHE a seguito della summenzionata cessione di quote il capitale sociale della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.r.l.*", all'attualità, risulta assunto e sottoscritto dai soci come segue:

- Campisi Teresa, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 25.000,00, pari al 25% del capitale sociale;
- Bartone Francesca, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 25.000,00, pari al 25% del capitale sociale;
- Bartone Enrica, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 25.000,00, pari al 25% del capitale sociale;
- Giogà Fabio, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 25.000,00, pari al 25% del capitale sociale;

-**CHE** la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, resta affidata alla dott.ssa Campisi Teresa, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

-**CHE** sono rimaste invariate la denominazione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)*";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nei rogiti di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 5 marzo 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.r.l.*", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.r.l.*", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "*Farmacia Campisi & Bartone S.r.l.*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_VVUTG_Ingresso_0012695_20250312 del 12/03/2025, relativa alla società "*Farmacia Campisi & Bartone S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1.DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di donazione e cessione di quote sociali, nella compagine della società corrente sotto la ragione sociale "*Farmacia Campisi & Bartone S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di San Nicola da Crissa (VV) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in via Roma snc (P. IVA 02596530796) in virtù del decreto dirigenziale n. 19099 del 15 dicembre 2003, avente all'attualità quali unici soci la dott.ssa Campisi Teresa, la dott.ssa Bartone Francesca, la dott.ssa Bartone Enrica ed il sig. Giogà

Fabio, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Campisi Teresa, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_VVUTG_Ingresso_0012695_20250312 del 12/03/2025, relativa alla società "*Farmacia Campisi & Bartone S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di San Nicola da Crissa (VV), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)